

**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**  
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

**DETERMINA DEL DIRIGENTE**

<b>Numero del provvedimento</b>	
<b>Data del provvedimento</b>	
<b>Oggetto</b>	Collaborazione professionale
<b>Contenuto</b>	Progetto di attivazione Day Service presso l'ambito territoriale di Pistoia - Presidio di San Marcello Pistoiese. Esito procedura comparativa e affidamento incarico di collaborazione libero professionale - Dr. Gianluca BARDINI.

<b>Dipartimento</b>	DIPARTIMENTO RISORSE UMANE
<b>Direttore del Dipartimento</b>	TOGNINI ARIANNA
<b>Struttura</b>	U.O. S.F.E.G.R.U. - PT
<b>Direttore della Struttura</b>	LIPPI LUCIANO
<b>Responsabile del procedimento</b>	BAZAN ALESSANDRA

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
3.842	Costi per contratti d'opera pers. dirigente	0602 311210	2016

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° di pag.	Oggetto
A	5	Contratto di prestazione d'opera per l'affidamento di incarico libero-professionale per progetto di Day Service P.I.O.T. San Marcello Pistoiese
1	3	PROGETTO attivazione Day Service presso PIOT San Marcello P.se

<b>Tipologia di pubblicazione</b>	Integrale      Parziale
-----------------------------------	-------------------------

## IL DIRIGENTE

**Vista** a Legge Regionale n.84 del 28/12/2015 recante il “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.r. 40/2005*”;

**Vista** la Delibera del Direttore Generale USL Toscana Centro n. 1 del 07.01.16 avente ad oggetto “*LRT 40/2005e ss.mm.ii presa d’atto costituzione dell’Azienda USL Toscana Centro, immissione del Commissario nelle funzioni di Direttore Generale con decorrenza dal 1° gennaio 2016 ed individuazione della sede legale provvisoria della nuova Azienda*”;

**Vista** la Delibera del Direttore Generale USL Toscana Centro n. 2 del 07.01.16 avente ad oggetto “*Conferma deleghe di funzioni ai Dirigenti in carica per la gestione delle attività della nuova Azienda USL Toscana Centro e riassunzione nella figura del DG delle funzioni già attribuite ai Vice Commissari delle Aziende Sanitarie USL 10,11,3 e 4*”;

### **Richiamate:**

- la delibera n.826 del 31.05.2016 con la quale è stato approvato il nuovo assetto organizzativo dipartimentale dell’Azienda Usl Toscana Centro,
- la delibera n.827 del 31.05.2016 con la quale sono stati nominati i Direttori di Dipartimento dell’azienda Usl Toscana Centro;
- la delibera n.861 del 14.06.2016 con la quale sono stati nominati i Direttori delle Aree Dipartimentali;

**Vista** la deliberazione n. 1634 del 3/11/2016, con la quale veniva autorizzato l’affidamento, mediante procedura comparativa indetta ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/01, di un incarico di collaborazione libero professionale con medico specialista in medicina interna o discipline equipollenti o affini per un progetto di attivazione di Day Service presso il Presidio Integrato Ospedale Territorio di San Marcello Pistoiese, delegando lo scrivente all’adozione degli atti conseguenti alla selezione, compresa la stipula del contratto d’opera con il professionista individuato dall’apposita commissione;

**Dato atto** che il bando è stato pubblicato sul sito dell’Azienda USL Toscana Centro e della ex AUSL 3 di Pistoia, con scadenza del termine per la presentazione delle domande in data 25/11/16;

**Preso atto** che, entro il termine previsto, è pervenuta una sola candidatura da parte del dr. Gianluca Bardini, specialista in Endocrinologia e malattie metaboliche, disciplina affine alla medicina interna;

**Dato atto** che in data 28/11/16 la domanda ed il curriculum vitae del dr. Bardini sono stati inviati al Dipartimento delle specialistiche mediche rimettendo la valutazione alla competenza del direttore in un’ottica di semplificazione ed economicità del procedimento, essendo pervenuta una sola candidatura;

**Preso atto** della nota Email del 29/11/16 con cui il Direttore del Dipartimento, esaminato il curriculum, ha comunicato il parere favorevole alla contrattualizzazione del dr. Bardini, non ritenendo opportuno effettuare il colloquio;

**Ritenuto**, pertanto, di prendere atto dell’esito della valutazione e di disporre l’affidamento dell’incarico al dr. Gianluca Bardini secondo lo schema contrattuale che si unisce al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la voce di Allegato A, nel quale sono riportati i termini e le condizioni che disciplinano la collaborazione;

**Precisato** che il costo dell’incarico è già stato previsto nella deliberazione n. 1634 del 3/11/16;

**Attestata** la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità del presente atto;

## DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa:

1. di conferire un incarico di prestazione d'opera professionale ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D. Lgs. 165/01 e s.m.i. e degli artt. 2222 e segg. del cod. civ. al dr. Gianluca BARDINI per l'espletamento di un progetto di attivazione di Day Service presso il Presidio Integrato Ospedale Territorio di San Marcello Pistoiese, allegato al bando e al presente atto (Allegato 1);
2. di stabilire che l'incarico si svolgerà con le modalità indicate nello schema Allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale, ed in particolare:
  - il professionista opererà presso Il Presidio Integrato Ospedale Territorio di San Marcello Pistoiese, secondo un programma concordato con il direttore dell'U.O. Mediana interna in qualità di responsabile del progetto;
  - per l'attività è riconosciuto un compenso orario lordo di € 32,00, per un massimo di 120 ore mensili;
3. di precisare che, come previsto dalla delibera di emissione del bando:
  - a. l'incarico avrà durata di dodici mesi con decorrenza dalla data indicata nel contratto
  - b. la sottoscrizione del contratto è subordinata al possesso di Partita IVA e alla sottoscrizione di apposita polizza assicurativa per responsabilità civile, oltre che alla dichiarazione sull'assenza di conflitto di interessi come previsto dalla vigente normativa in materia;
  - c. ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i., il contratto non potrà essere rinnovato;
4. di dare atto che la stipula del presente contratto comporta un costo complessivo massimo a carico del bilancio aziendale di € 46.080,00 oltre spese di bollo, di cui circa € 3.842,00 sull'esercizio 2016 - C.E. 0602 311210 "Costi per contratti d'opera pers. dirigente medico", già imputato con la deliberazione n. 1634 del 3/11/2016;
5. di dare atto che si provvederà all'assolvimento degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dall'art. 15 del D. Lgs. 33 del 14/03/13, nonché alla trasmissione del presente atto alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo, ai sensi dell'art. 1 comma 173 della L.266 del 23.12.2005;
6. di stabilire che il presente provvedimento venga trasmesso ai seguenti soggetti o strutture:
  - Direttore Dipartimento delle specialità mediche;
  - Direttore Area Medicina;
  - Direttore U.O. Medicina interna P.O. Pistoia e PIOT San Marcello P.se;
  - U.O. Programmazione e Controllo di Gestione;
  - U.O. Gestione delle Risorse Economiche e finanziarie e strumentali;
7. di pubblicare il presente atto all'albo ai sensi di legge;
8. di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall' Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

**IL DIRETTORE U.O.**  
**SVILUPPO FORMAZIONE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**  
**Dr. Luciano Lippi**

## ALLEGATO A

CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICO LIBERO-PROFESSIONALE PER PROGETTO DI DAY SERVICE P.I.O.T. SAN MARCELLO PISTOIESE

TRA

L'Azienda USL Toscana Centro, con sede legale in Piazza Santa Maria Nuova, 1 Firenze, di seguito denominata anche "Azienda", in persona del Direttore U.O. Sviluppo Formazione e Gestione delle Risorse Umane, giusta delega del Direttore generale con delibera n. 1634 del 3/11/2016

E

Il dr. Gianluca Bardini, nato a \_\_\_ il \_\_\_ residente a \_\_\_, C.F. \_\_\_ P.IVA \_\_\_ di seguito denominato anche "Professionista"

PREMESSO CHE

- L'Azienda ha l'esigenza di garantire la realizzazione di un progetto di attivazione di Day Service presso il Presidio Integrato Ospedale Territorio di San Marcello Pistoiese;
- non è possibile far fronte alle suddette esigenze con personale in servizio;
- L'Azienda ha stabilito, in esecuzione della deliberazione n. 1634 del 3/11/16 e determina n. \_\_\_ del \_\_\_, ai sensi dell'art.7 c. 6 del D. Lgs. 30 marzo 2001 n.165 e s.m.i. e dalla regolamentazione aziendale, di conferire il presente incarico al dr. Gianluca Bardini, sopra generalizzato, che risulta in possesso delle competenze necessarie per il perseguimento delle finalità sopra evidenziate;
- l'incarico ha natura di prestazione d'opera ai sensi degli artt. 2222 e segg. del cod.civ.;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. L'Azienda affida al dr. Gianluca Bardini un incarico libero-professionale avente per oggetto l'esercizio della professione di medico specialista in medicina interna o discipline equipollenti o affini per garantire la realizzazione di un progetto di attivazione di Day Service presso il Presidio Integrato Ospedale Territorio di San Marcello Pistoiese.

Art. 2 - MODALITA' E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. Il professionista dovrà eseguire personalmente l'attività, secondo un programma concordato con il Direttore dell'U.O. Medicina interna del Presidio Ospedaliero di Pistoia e P.I.O.T. di San Marcello Pistoiese, al quale risponderà per quanto attiene al raggiungimento degli obiettivi affidati, pur conservando piena autonomia relativamente all'aspetto tecnico di esecuzione dell'attività.

2. L'attività si svolgerà mediante accessi presso il Presidio Integrato Ospedale Territorio di San Marcello Pistoiese secondo un programma di attività concordato con il Direttore dell'U.O. Medicina interna in qualità di Responsabile del progetto in relazione agli obiettivi da raggiungere.
3. Nello svolgimento dell'attività il professionista sarà coadiuvato da idoneo personale messo a disposizione dall'Azienda con oneri a proprio carico.

#### ART. 3 - DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto ha decorrenza dal \_\_\_\_ e termine il \_\_\_\_\_.
2. Il contratto non è rinnovabile.

#### Art. 4 – COMPENSO E MODALITA' DI PAGAMENTO

1. L'Azienda corrisponderà al professionista un compenso orario lordo di € 32,00, per un massimo di 120 ore mensili.
2. La liquidazione sarà effettuata nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla registrazione della fattura, previa rendicontazione dell'attività da parte del Responsabile del progetto per il visto di conformità circa la regolare esecuzione del contratto.
3. In caso di ritardato pagamento verrà applicato il tasso di interesse pari all'Euribor vigente a 60 giorni dalla data di registrazione della fattura.

#### Art. 5 -RESPONSABILITA'

1. Per lo svolgimento dell'attività oggetto del contratto il professionista ha prodotto copia di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi.
2. Il professionista si impegna a garantire la copertura assicurativa per i 2 (due) anni successivi alla scadenza del presente contratto.
3. L'Azienda non fornirà alcun tipo di assistenza legale al professionista né risponderà per eventuali infortuni causati dall'espletamento dell'incarico.

#### Art. 6 - ALTRE ATTIVITA' LAVORATIVE – INCOMPATIBILITA'

1. In caso di svolgimento di altre attività lavorative il professionista si impegna a non arrecare pregiudizio al corretto e puntuale adempimento degli impegni assunti con il presente contratto.
2. Il professionista dichiara di non essere dipendente di pubblica amministrazione, di non intrattenere rapporti convenzionali con il Servizio Sanitario Nazionale e di non essere titolare o partecipante di quote di imprese che possono configurare conflitto di interesse con il S.S.N.

#### Art. 7 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Il professionista è tenuto a rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al DPR n. 62 del 16/04/13 e dal Codice etico aziendale, dei quali riceve copia – all’indirizzo di posta elettronica dalla stessa fornito - contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto.
2. Il professionista dichiara di essere stato informato e prende atto che il Piano aziendale per la prevenzione della corruzione è pubblicato sul sito istituzionale dell’Azienda.
3. L’eventuale violazione degli obblighi di cui al comma 1 costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

#### Art. 8 - RISOLUZIONE E RECESSO

1. Il contratto si risolverà anticipatamente rispetto alla data stabilita nei seguenti casi:
  - a) impedimento grave e permanente che pregiudichi la normale continuità della prestazione;
  - b) inadempienza da parte del professionista, previa diffida;
  - c) violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento di cui all’art. 7;
  - d) recesso di cui ai punti successivi.
2. L’Azienda si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con preavviso scritto di giorni 30 (trenta) da inoltrare a mezzo raccomandata a.r. o altri mezzi equivalenti ai sensi di legge.
3. Il preavviso non è dovuto in caso di recesso per prevalenti motivi di interesse pubblico o per sopravvenute disposizioni di legge.
4. In ogni caso di recesso è fatto salvo il pagamento delle attività espletate.
5. La medesima facoltà di recesso può essere esercitata dal professionista, con raccomandata a.r. o altri mezzi equivalenti ai sensi di legge, da inoltrare con un preavviso di giorni 30 (trenta), salvo diverso accordo fra le parti.
6. In caso di mancato rispetto del termine di cui al punto precedente, l’Azienda si riserva la facoltà di applicare una penale nella misura massima del corrispettivo corrispondente a n. 100 ore, da ridurre proporzionalmente in base al numero di giorni di mancato preavviso.

#### Art. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il professionista, quale incaricato del trattamento dei dati relativi allo svolgimento dell’attività oggetto del presente contratto, come da apposito atto di designazione, dovrà osservare le norme di legge

nonché le disposizioni regolamentari aziendali attuative del Codice in materia di protezione dei dati personali.

2. Il professionista si impegna espressamente a non effettuare operazioni di comunicazione e diffusione a soggetti terzi dei dati personali di cui venga a conoscenza a seguito dell'espletamento del presente incarico.

#### Art. 10 - INFORMATIVA SULLA PRIVACY

1. Il professionista prende atto che i dati personali dallo stesso forniti saranno trattati presso una banca automatizzata esclusivamente per le finalità inerenti la gestione del presente contratto e saranno comunicati unicamente alle autorità competenti in presenza di un espresso obbligo di legge.
2. Il conferimento dei dati personali è presupposto obbligatorio per la gestione del presente contratto.
3. Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D. Lgs. 196/03, il professionista ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro comunicazione in forma intelligibile, di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Titolare del trattamento è l'Azienda USL Toscana Centro, nella persona del legale rappresentante; responsabile del trattamento dei dati personali di cui al presente articolo è il Direttore dell'U.O. Sviluppo Formazione e Gestione delle Risorse Umane.

#### Art. 11 - RINVIO

1. L'affidamento del presente incarico non costituisce né sul piano formale né su quello sostanziale rapporto d'impiego con l'Azienda USL Toscana Centro.
2. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti richiamano la normativa applicabile e, in particolare, le disposizioni del codice civile in materia di lavoro autonomo nonché le disposizioni fiscali di cui all'art. 53, comma 1, DPR 917/86.

#### Art. 12 - SPESE

1. Il presente contratto, redatto in duplice originale, è soggetto ad imposta bollo ai sensi dell'art.2 della Tariffa – parte 1 – allegata al D.M. 20/08/92 ed è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art.5 del DPR 131/86.
2. Le spese di bollo e dell'eventuale registrazione sono a carico del professionista.

#### Art. 13 -VALORE DEL CONTRATTO

1. Ai fini fiscali ed in via presuntiva il valore complessivo del presente contratto è stimato in € 46.080,00.

#### Art.14 - FORO COMPETENTE

1. Per qualsiasi controversia dovesse sorgere in relazione e in conseguenza del presente contratto, anche ai fini interpretativi dello stesso, si individua come competente il foro di Pistoia.

Letto, approvato e sottoscritto in Pistoia il \_\_\_\_\_

Il professionista \_\_\_\_\_ p. l'Azienda \_\_\_\_\_

Ai fini e per gli effetti degli artt.1341 e 1342 c.c. il professionista approva espressamente le clausole degli artt. 5,6,7,8,12,13,14.

Il professionista \_\_\_\_\_